

Uilca Previdenza News

SPERANZE E PROBLEMI SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SUL DOPO ELEZIONI



In questo momento la previdenza complementare si trova in una situazione di “stallo” dovuta in particolar modo ai seguenti eventi:

1) lo slittamento dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2008 del decreto legislativo n.252/05, noto come decreto della riforma del TFR, ha creato aspettative negative nei confronti degli operatori coinvolti, ridimensionandone la portata e gli obiettivi;

2) si aprono nuovi scenari derivanti dal cambio di legislatura con la vittoria dell'Unione.

A tale riguardo può essere interessante esaminare la posizione dello schieramento vincitore.

Il programma dell'Unione contiene un intero capitolo dedicato alla previdenza complementare.

Ne riportiamo i punti principali:

1) per quanto riguarda lo smobilizzo del TFR vengono richieste misure “compensative” anche per i lavoratori (almeno per quelli a minor reddito), in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro;

2) eliminazione del limite di deducibilità dei contributi 12% del reddito complessivo;

3) rivedere il nuovo regime di tassazione della prestazione che entrerà in vigore dal 1° gennaio del 2008 in quanto risulterebbe molto più vantaggioso della tassazione applicata alle pensioni pubbliche;

4) rivedere la disciplina della “portabilità”, che può avere effetti negativi per il lavoratore in quanto i trasferimenti sarebbero legati, nella maggioranza dei casi, ai risultati delle “performance finanziarie” nel breve periodo;

5) garantire una maggior trasparenza delle informa-

zioni sulla importanza della previdenza complementare e sulla destinazione del TFR;

6) dare la possibilità di scelta al lavoratore di destinare il TFR ed i contributi aziendali contrattualmente previsti alla INPS, in modo da incrementare il suo montante contributivo e di conseguenza la sua pensione obbligatoria;

7) prevedere che l'INPS possa intervenire nella fase di erogazione, trasformando il montante contributivo in rendite, con l'utilizzo delle stesse formule di conversione della pensione obbligatoria (come sarà la risposta delle assicurazioni?). Inoltre si ritiene di dare maggiore spazio anche al c.d. “Fondo residuale” presso l'INPS

Queste proposte potrebbero rimettere in discussione il processo di riforma e riaprire il dibattito che si era chiuso faticosamente con l'approvazione del decreto legislativo 252/05, con la conseguenza di produrre una situazione di incertezza assoluta nella previdenza complementare ed effetti negativi anche sulla stabilità, sostenibilità e credibilità del pilastro obbligatorio. Inoltre alcuni punti del programma sono nettamente in contrasto non solo con la riforma che entrerà in vigore nel 2008, ma con i principi cardine che sono alla base della riforma previdenziale degli anni Novanta, in particolar modo sul rischio di una eventuale commistione tra le risorse della previdenza complementare (secondo pilastro) e parte della previdenza obbligatoria (primo pilastro), con il sospetto che i flussi raccolti nei “fondo residuale” presso l'INPS siano utilizzati per coprire il fabbisogno di risorse pubbliche. La ragione fondamentale per avere un sistema a due pilastri è che essi affrontano rischi di natura diversa e come ha recentemente ribadito in un recente convegno il Presidente del Mefop Mauro Marè “la concentrazione delle risorse in uno solo dei due pilastri non sarebbe ottimale, determinerebbe una riduzione dell'efficienza e una perdita di benessere”.

In questo numero

Speranze e problemi sulla previdenza complementare sul dopo elezioni Pag. 1

Fondi preesistenti: le tappe dell'adeguamento Pagg. 2/3

La bacheca Pag. 4



FONDI PREESISTENTI: LE TAPPE DELL'ADEGUAMENTO

Come illustrato nel primo numero di UILCA Previdenza News, a partire dal 1° gennaio 2008 il D.Lgs. 252/05 introdurrà molte novità nel settore della previdenza complementare. Tuttavia, non tutte le novità sono state rinviate al 2008. Va ricordato, infatti, che l'art. 20 comma 2 è entrato in vigore subito. Questo articolo, molto importante per i fondi pensione del settore bancario e assicurativo, prevede l'adeguamento dei fondi pensione preesistenti alle regole del D.Lgs. 252/05 secondo i criteri, le modalità ed i tempi che verranno stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero del Lavoro. L'adozione di questi decreti dovrebbe avvenire entro un anno dalla pubblicazione del D.Lgs. 252/05 in Gazzetta Ufficiale (entro il 13 dicembre 2006).

Rispetto al D.Lgs. 124/93, quindi, la disciplina dei fondi pensione preesistenti cambia radicalmente, visto che in precedenza tali fondi non erano tenuti a rispettare molte regole imposte invece ai fondi negoziali di nuova istituzione. Con il D.Lgs. 252/05, viceversa, queste deroghe sono tollerate fino alle date che verranno stabilite dai decreti ministeriali di cui all'art. 20, comma 2. Vediamo dunque che regime era previsto dal D.Lgs. 124/93 e quali adempimenti potrebbero ora essere richiesti in base alla nuova legge. Per semplicità di esposizione descriveremo le disposizioni vecchie e nuove con riferimento ai singoli aspetti che rilevano ai nostri fini.

Forma giuridica

Dal punto di vista delle forme giuridiche, oggi il D.Lgs. 124/93 consente ai fondi preesistenti di assumere la forma di associazione, riconosciuta o meno, ovvero di fondazione. La scelta tra queste alternative è oggi sostanzialmente libera. Con l'adeguamento al D.Lgs. 252/05, invece, i fondi preesistenti dovranno adeguarsi all'art. 4, comma 5 del D.Lgs. 252/05, che prevede per i fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti l'adozione di una forma con personalità giuridica (associazione riconosciuta o fondazione).

Anche con la nuova legge viene confermata la possibilità per i fondi pensione preesistenti configurati come patrimonio separato nell'ambito del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2117 codice civile di mantenere tale configurazione. Ciò che invece


non pare più ammesso è l'esistenza di fondi pensione istituiti come riserve di bilancio all'interno del patrimonio del datore di lavoro. Per la verità questa forma giuridica è ammessa dal D.Lgs. 124/93 solo per le banche e le assicurazioni. A partire dal 2008, e comunque a decorrere dal termine della cessazione dell'eventuale periodo transitorio stabilito dai decreti ministeriali di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 252/05, queste riserve dovranno essere separate in fondi configurati ai sensi dell'art. 2117 codice civile.

Governance

Sul piano della governance, invece, viene sostanzialmente confermato il regime precedente. In particolare era previsto già dal D.Lgs. 124/93 che i fondi preesistenti adeguassero i propri organi in modo che avessero una rappresentatività paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro iscritti. La composizione ripartita degli organi riguardava – e riguarda tuttora – i CdA e gli Organismi di Sorveglianza dei fondi preesistenti. Naturalmente nei casi di fondi costituiti come patrimoni separati ai sensi dell'art. 2117 codice civile e per quelli configurati come riserve di bilancio questa regola riguarda solo l'Organismo di Sorveglianza, visto che questi fondi non hanno un autonomo CdA. Con il D.Lgs. 252/05, la disciplina non dovrebbe cambiare, al netto del fatto che, trascorsi i periodi transitori, non dovrebbero esserci più fondi configurati come riserve di bilancio.

Gestione finanziaria

Il D.Lgs. 124/93 consente a i fondi preesistenti di continuare la gestione finanziaria diretta, cioè senza l'intervento di gestori professionali. Naturalmente i fondi preesistenti possono autonomamente decidere di gestire le proprie risorse stipulando convenzioni con gestori abilitati. Con il D.Lgs. 252/05, invece, i fondi preesistenti hanno la possibilità di gestire direttamente fino al termine che verrà fissato con i decreti ministeriali di cui all'art. 20 comma 2. In altri termini, questi decreti ministeriali dovrebbero fissare una data oltre la quale anche i fondi preesistenti, come i fondi contrattuali, non potranno più gestire direttamente i risparmi degli iscritti, ma dovranno farlo obbligatoriamente selezionando dei gestori finanziari professionali (banche, Sim, Sgr, assicurazioni) cui



FONDI PREESISTENTI: LE TAPPE DELL'ADEGUAMENTO *(segue)*

affidare la gestione finanziaria. Naturalmente saranno possibili delle eccezioni o tempi piuttosto lunghi di adeguamento.

Limiti agli investimenti

I fondi pensione preesistenti sono sempre stati sostanzialmente liberi di scegliere in che attività investire le risorse loro affidate dagli iscritti. Tuttavia il D.Lgs. 124/93 prevedeva l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che disciplinasse i limiti agli investimenti dei fondi preesistenti sulla falsa riga dei limiti dei fondi contrattuali nuovi. Questo decreto doveva essere emanato entro il 2003, ma la discussione sulla riforma ha bloccato tutto. Ora il D.Lgs. 252/05 non prende più in considerazione specificamente il tema dei limiti agli investimenti, ma, affermando l'art. 20, comma 2, che i fondi preesistenti dovranno adeguarsi a tutte le norme che regolano i fondi contrattuali, è corretto comprendere tra le aree di adeguamento anche le regole sui limiti agli investimenti dei fondi nuovi, stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 6, comma 11 del D.Lgs. 252/05. Di conseguenza, anche i limiti agli investimenti dei fondi preesistenti dovrebbero essere regolati con decreti ministeriali che prevedano, dopo gli opportuni periodi transitori, l'adeguamento alle norme previste per i nuovi fondi contrattuali.

Erogazione delle rendite

Oggi i fondi preesistenti hanno la possibilità di erogare direttamente le rendite ai propri pensionati. Nel vigore del D.Lgs. 124/93 tale prerogativa non veniva toccata, ferma restando la facoltà di scegliere volontariamente l'erogazione convenzionata. Il D.Lgs. 252/05, invece, affermando l'obbligo di adeguarsi alle regole dei nuovi fondi contrattuali, impone ad essi di provvedere all'erogazione delle rendite mediante convenzioni con imprese di assicurazione. Questa nuova regola, come per quelle viste in precedenza, entrerà in vigore dopo l'esaurimento di un periodo transitorio che verrà stabilito con i decreti del Ministero dell'Economia delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Va segnalato, inoltre, che il passaggio all'erogazione convenzionata delle rendite sarà obbligatorio a meno che nel frattempo non intervenga un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che stabilisca per tutti

i fondi – preesistenti e contrattuali – le regole per l'erogazione diretta delle rendite. Questa possibilità, già prevista dal D.Lgs. 124/93 ma mai attuata, è confermata dall'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 252/05.

Vigilanza

Nel vigore del D.Lgs. 124/93 la vigilanza sui fondi preesistenti era per la maggior parte attribuita a Covip. Invece, i fondi preesistenti istituiti come riserve di bilancio di banche e assicurazioni restavano invece sotto il controllo, rispettivamente, della Banca d'Italia e dell'Isvap. Il D.Lgs. 252/05, invece, raccoglie la vigilanza su tutti i fondi preesistenti sotto la responsabilità della Covip. A causa della imperfetta formulazione della norma, non è chiaro se il passaggio di consegne debba avvenire sin da subito o solo dopo il 1° gennaio 2008. Probabilmente più corretta è la lettura che vuole questo passaggio dal 2008, ma sembra che le autorità coinvolte si stiano orientando per un passaggio di funzioni anticipato.

In sintesi, gli aspetti principali su cui i fondi preesistenti saranno chiamati ad adeguarsi riguardano la gestione finanziaria, i limiti agli investimenti, l'erogazione delle rendite e, per i fondi c.d. interni, l'autorità di vigilanza cui fare riferimento.

SEGRETERIA NAZIONALE
DIPARTIMENTO PREVIDENZA
VIA LOMBARDIA, 30 - 00187 ROMA
TEL. 06/4872132 FAX 06.484704
E-MAIL: uilca@uilca.it
PAGINA WEB: www.uilca.it

ADEGUAMENTO DEI FONDI PREESISTENTI: IL D.LGS. 124/93 E IL D.LGS. 252/05

Aspetto	124/93	252/05
Forma giuridica	<ul style="list-style-type: none"> • associazioni riconosciute • associazioni non riconosciute • fondazioni • 2117 cc • riserve di bilancio 	<ul style="list-style-type: none"> • associazioni riconosciute (obbligatorio se FP di categoria) • associazioni non riconosciute • fondazioni • 2117 cc
Governance	<ul style="list-style-type: none"> • rappresentatività paritetica • CdA e Organismo di Sorveglianza • solo Organismo di Sorveglianza per 2117 cc e riserve di bilancio 	<ul style="list-style-type: none"> • rappresentatività paritetica • CdA e Organismo di Sorveglianza • Solo Organismo di Sorveglianza per 2117 cc
Gestione finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> • diretta • convenzionata 	<ul style="list-style-type: none"> • convenzionata
Limiti agli investimenti	<ul style="list-style-type: none"> • specifici ex art. 18 comma 2 D.Lgs. 124/93 	<ul style="list-style-type: none"> • uguali per tutti ex art. 6 comma 11 D.Lgs. 252/05
Erogazione delle rendite	<ul style="list-style-type: none"> • diretta • convenzionata 	<ul style="list-style-type: none"> • convenzionata
Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> • Covip • Banca d'Italia per FP riserve di bilancio di banche • Isvap per FP riserve di bilancio di assicurazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Covip

LA BACHECA

Dal "Fondo Banca di Roma"

Con la sentenza pronunciata il 17 febbraio 2006, la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto la legittimità delle delibere adottate da assemblee di tipo referendario, come ormai esplicitamente ammesso dall'art. 20, comma 9 del D.Lgs. 252/05. Le assemblee referendarie sono ammissibili nei soli fondi pensione preesistenti che prevedano tale istituto nel loro statuti.

Dal "Fondo Personale Cassa di Risparmio BDS"

Il 17 marzo 2006, il Tribunale di Palermo, accogliendo le eccezioni di rito formulate dalla Commissione elettorale del Fondo Pensione, ha respinto un ricorso proposto in occasione del rinnovo del CdA, teso a riconoscere l'inserimento di un associato nelle liste elettorali dei dipendenti già in pensione anziché in quelle dei dipendenti in servizio.

Dal "Fondo Comit"

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione nella riunione del 12 aprile 2006 ha deliberato la vendita degli immobili a Beni Stabili per un importo di 1.106 milioni di Euro, contro un valore di bilancio significativamente inferiore, pertanto generando rilevanti plusvalenze. L'importo della vendita consentirà la liquidazione del Fondo attraverso il riconoscimento delle spettanze ad attivi e pensionati. Quindi viene confermata dai fatti la giustezza della linea propugnata dalle Organizzazioni Sindacali che, insieme all'Azienda, si sono assunte la responsabilità di risolvere il problema del disavanzo tecnico che avrebbe pregiudicato le spettanze dei pensionati più giovani e dei lavoratori in servizio. Il percorso intrapreso dalle Fonti Istitutive, nonostante le iniziative legali, tutte respinte in sede giudiziale, conferma l'equità delle soluzioni adottate che avevano come obiettivo primario quello di dare prestazioni e tranquillità ai lavoratori iscritti al Fondo Comit.